



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
e delle Relazioni Industriali**
Divisione VI
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **17 Marzo 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Alessandro Righetti e del Rag. Giorgio Di Pilato, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **UNIVERSO SPORT S.p.A. in concordato preventivo in continuità**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per UNIVERSO SPORT spa in concordato preventivo in continuità : Francesco Coppola Enrico Ceccarelli e Giampaolo Gentili
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Lucia Anile
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS naz.le: Antonio Vargiu
- per la RSU: Ilaria Spinelli

PREMESSO CHE

- la Società è stata ammessa, con decreto n. 71/13 del Tribunale di Firenze depositato in data 03.03.2014, alla procedura del Concordato Preventivo in continuità, con omologa depositata al Tribunale di Firenze in data 04/08/14;
- la Società ha fruito di un periodo di Cigs di 12 mesi a far data dal 4 marzo 2014 e fino al 3 marzo 2015 per un numero massimo di 94 lavoratori ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L. 223/91;
- con nota pervenuta il giorno 11 febbraio 2015 (Prot. n.32/0002789/MA003.A001) la Società ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 24.02.2015 (Prot.n. 32/0003647/ MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate alla riunione del 4 marzo u.s.;
- nel corso di tale esame congiunto, le Parti hanno concordato di rinviare la riunione alla data odierna, per poter produrre ulteriori elementi utili alla presente vertenza;
- in esito al presente incontro, la Società, rilascia una nota a questo Ministero ove dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 c. 2 della L. 223/91 , così come esplicitati dal D.M del 04/12/12, n. 70750. Inoltre evidenzia come, grazie ad un articolata gestione degli esuberanti, accompagnata al periodo di Cassa, gli esuberanti sono passati da n. 94 a n. 59 unità;
- le Parti concordano, pertanto di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di Cigs di 6 mesi ai sensi della succitata normativa, riguardo a n. 59 unità lavorative, nei modalità e nelle unità operative come di seguito meglio specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Il Commissario Giudiziale presenterà, alla Divisione III della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 3, co. 2, legge 223/91 ss.mm.ii. – per il periodo di 6 mesi, con riguardo a n. 59 lavoratori, a far data dal 04.03.2015, così distribuiti fra le varie sedi;
 - Firenze prov.: n. 7 lavoratori;
 - Modena: n. 5 lavoratori;
 - Brescia: n. 6 lavoratori;
 - Reggio Emilia: n. 3 lavoratori;
 - Scandicci (Sede): 10 lavoratori;
 - Milano - Sesto San Giovanni: 12 lavoratori;
 - Gambarare di Mira (VE): n. 4 lavoratori;
 - Livorno: n. 1 lavoratori;
 - Roma: n. 4 lavoratori;
 - Arezzo: n. 1 lavoratori;
 - Navacchio (PI): n.6 lavoratori
- i lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in CIGS con riduzione media del 40% dell'orario di lavoro, che potrà raggiungere il 100% per i negozi in cessazione. I lavoratori in Cassa, ove l'attività prosegue, andranno in Cassa a rotazione tra loro.
- La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali cadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Le Parti concordano, altresì, che nel corso di fruizione della Cigs qui richiesta la Società, ferma restando l'opportunità di comunicare tali atti agli organi nominati del Concordato, potrà avviare una o più procedure di licenziamento collettivo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione, al fine di agevolare la rioccupazione e la gestione non traumatica dei lavoratori sospesi in Cassa.
- Come piano di gestione degli esuberanti, la società si impegna a proseguire nel processo di riassorbimento dei lavoratori collocati in Cassa;
- Le Parti si incontreranno periodicamente e/o su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cigs e del Piano di gestione degli esuberanti. La Società, inoltre dichiara di avviare, in corso di Cassa, una procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento stesso.
- La Società si impegna a trasmettere il presente verbale alle Regioni interessate, per le eventuali politiche attive da effettuare.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2, D.P.R. 218/00, ai fini dell'accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii.

Roma 17 marzo 2015

Letto Confermato e sottoscritto

La Società



Le oo.ss.



Le rsu

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

